

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 078/CGF – RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2011

Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Maurizio BORGIO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S., SIG. IVAN GIORGIO MINERVA (ALL'EPOCA DEI FATTI A.E. PRESSO CRA LOMBARDIA – SEZIONE MILANO) AVVERSO LE DELIBERE:

N. 017 DEL 29.9.2010 – COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A.;

N. 034 DEL 22.12.2010 - COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A.;

N. 052 DEL 20.06.2011 - COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A.)

1. È pervenuta all'attenzione di Questa C.G.F. una "richiesta di revisione su delibere A.I.A. a carico dell'allora associato Ivan Giorgio Minerva sezione di Milano".

Dall'esame della documentazione acquisita al procedimento si desume che l'istante Ivan Giorgio Minerva è stato sottoposto, quale arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Milano, ad un primo procedimento disciplinare innanzi alla Commissione di disciplina A.I.A. presso il Comitato regionale Lombardia, all'esito del quale è stata al medesimo applicata la sanzione della sospensione temporanea della durata di mesi 6 e, precisamente, dal 26.6.2010 al 23.12.2010.

Il provvedimento di sospensione ha trovato conferma nella decisione della Commissione di disciplina d'Appello A.I.A., assunta con delibera n. 017 del 29.9.2010.

L'odierno istante è stato, poi, sottoposto ad altro procedimento disciplinare, «*per aver riportato in due memorie difensive dirette alla Commissione di Disciplina Regionale giudizi e commenti irrispettosi dell'operato del Presidente del CRA Lombardo e della Procura Arbitrale, e ciò in violazione dell'art. 40, comma 3, lettere A e B del Regolamento A.I.A.*». Detto procedimento è stato definito con delibera in data 1.10.2010 della Commissione Disciplinare Regionale della Lombardia, con la quale è stato adottato il provvedimento della sospensione di mesi quattro a decorrere dal 24.12.2010 (ossia, a partire dal termine della precedente sospensione) al 23.4.2011.

L'appello proposto dal Minerva avverso il predetto provvedimento veniva respinto dalla Commissione di disciplina d'Appello A.I.A. con delibera n. 034 del 22.12.2010.

Successivamente, con delibera n. 016 del 24.1.2011, la Commissione Nazionale di Disciplina A.I.A. disponeva il ritiro della tessera. La sanzione veniva decisa all'esito del procedimento disciplinare aperto con contestazione presidenziale a carico dell'a.e. Ivan Giorgio Minerva, per le violazioni dell'art. 40, comma 3, lett. a), b), c), e), ed f) del Regolamento A.I.A. per quanto di seguito indicato:

«-per aver redatto ed inviato le lettere datate 1.07.2010, 5.07.2010, 6.09.2010, 1.10.2010, 6.10.2010 e 7.10.2010 al Presidente della Commissione disciplinare regionale Lombardia dal contenuto gravemente lesivo della reputazione dello stesso, dal tono irrispettoso, offensivo e minaccioso, non rispettoso dei ruoli istituzionali dell'A.I.A.;

-per aver pubblicato su facebook ed inviato il 3.10.2010 all'a.f.q. Valerio Valensin, sostituto procuratore arbitrale, una dichiarazione dal tono sarcastico, irrispettoso, ingiurioso, minaccioso ed inequivocabilmente riferibile al presidente CRA Lombardia, al presidente dell'A.I.A. ed al presidente della Commissione di disciplina regionale Lombardia;

-per aver inviato al presidente della F.I.G.C. dott. Giancarlo Abete la lettera datata 5.10.2010, indirizzata per conoscenza al presidente A.I.A. a.b. Marcello Nicchi, all'a.b. Alfredo Trentalange, a tutti gli organi di giustizia domestica, a tutte le Sezioni d'Italia, dal contenuto gravemente lesivo della reputazione del Presidente CRA Lombardia, della Procura arbitrale, delle Commissioni di Disciplina e dello stesso Presidente dell'A.I.A.;

-per avere inviato il 6.10.2010 all'a.f.q. Valerio Valensin, sostituto procuratore arbitrale, una dichiarazione dal tono irrispettoso, ingiurioso, minaccioso e lesivo della reputazione del Presidente CRA Lombardia, del Presidente A.I.A. e di altri associati.

Con le aggravanti di cui all'art. 7 comma 4 lett. b), c) e d) delle Norme di disciplina».

Avverso siffatto provvedimento proponeva appello il Minerva, eccependo, in via preliminare, vizio procedurale connesso all'asserito tardivo deposito della decisione.

Con delibera del 3.6.2011, la Commissione di Disciplina d'Appello A.I.A., preliminarmente disattesa, poiché infondata tanto in fatto, quanto in diritto, l'eccezione preliminare svolta dall'appellante, ritenuta la decisione di *prime cure* fondata su prove documentali, reputava congrua la sanzione irrogata del ritiro della tessera, così confermando l'impugnata decisione.

2. Dei sopra richiamati provvedimenti disciplinari, il sig. Ivan Giorgio Minerva chiede la revisione, poiché sussisterebbe prova documentale atta a dimostrare la sua «*totale estraneità ai fatti contestati*».

Quanto, particolarmente, alle prime due delibere sopra citate ed al relativo provvedimento di sospensione per mesi sei, deduce l'istante che le stesse «*si basano su una visione distorta e personale di un filmato (allegato) senza omologazione e tagliato di 50 minuti -tra l'altro in categorie dove la prova televisiva- essendo una gara di "promozione", non è ammessa come da regolamento F.I.G.C. (cit. con riferimento alle categorie professionistiche)*». Evidenzia, peraltro, il ricorrente, come ciò rappresenti un errore "de fatto", atteso che i Collegi giudicanti «*hanno usato come prova qualcosa, che vista la categoria di appartenenza, non lo è, creando un pericoloso precedente*».

Ma a parte ciò, il sig. Ivan Giorgio Minerva ritiene grave quello che definisce «*il sovvertimento dell'ordine gerarchico attuato dall'A.I.A.*», atteso che il G.S. territoriale, in seguito al ricorso proposto dalla società, sentito l'arbitro «*che ha spiegato come la dinamica delle azioni dovesse essere ricondotta a "lievi contatti fisici e frasi irrispettose"*, ha ritenuto di decurtare la squalifica ad un calciatore e soprattutto di non richiedere nessun supplemento di rapporto all'arbitro in questione, né tampoco di segnalare il medesimo arbitro agli organi inquirenti della F.I.G.C., come avrebbe potuto e anzi dovuto ove il rapporto e la successiva chiarificazione non fossero stati genuini e corrispondenti al vero». Censura, dunque, il ricorrente l'«*indubbio disconoscimento dell'autorità della F.I.G.C.*», come anche la «*spinta indipendenza dell'A.I.A. che non trova ragione nel nostro Statuto Federale*» e contesta, peraltro, il fatto che alcune delle affermazioni e confessioni allo stesso ascritte non sarebbero, in realtà, mai state «*pronunciate, né mai pensate, né mai messe a verbale*».

Per quanto concerne le altre due successive delibere di applicazione della sanzione della sospensione per mesi quattro, osserva -tra l'altro- l'istante come le contestazioni mosse, su presunti comportamenti irrispettosi e frasi manchevoli dello spirito di colleganza, non dovrebbero trovare status in alcun ordinamento. Evidenzia, poi, il fatto che ha più volte avuto modo di spiegare il tenore effettivo e la reale consistenza di dette frasi che, peraltro, rivestirebbero natura innocua.

Per quanto, in particolare, concerne le «*prime due frasi*» lamenta, segnatamente, il ricorrente, la circostanza che i documenti che scriminano o giustificano e spiegano la sua condotta «*non sono stati presi in considerazione in nessuna fase del dibattimento, cagionando un gravissimo handicap nella formulazione della fase dibattimentale e della conseguente sospensione*». Mentre «*la terza frase che ha portato alla sospensione di mesi quattro “mi auguro che nessun testimone, per salvare l’allora vice-Presidente regionale dichiarare il falso”, non è altro che la citazione di un fatto veramente accaduto e di cui ho portato i testimoni, testimoni che ovviamente non sono stati presi in considerazione*».

Quanto alle delibere relative alla decisione di ritiro tessera, l’istante afferma - tra l’altro - che «*come potrete leggere nelle pagine degli allegati, quello che tono più tono meno è una semplice denuncia di un sistema con gravi mancanze, troppe ombre, fatto da un ragazzo senza possibilità di carriera, che arbitra senza soldi, in categorie semi-amatoriali e dilettantistiche, è divenuto il casus belli per estromettermi dall’A.I.A.*».

Lamenta, ancora, l’istante che le sue denunce di irregolarità, «*di fatti vergognosi, di cui le prove documentali nonché i testimoni troverete nei documenti allegati, non sono mai stati vagliati*».

3. Questa C.G.F., si è riunita in sezione unite il giorno 10.10.2011.

Nel corso del dibattimento, la Corte ha invitato le parti a soffermarsi esclusivamente sulla questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso per revisione proposto dal sig. Ivan Giorgio Minerva.

Tanto l’istante quanto l’a.f.q. Antonio Monti e il rappresentante della Procura A.I.A. hanno esposto le loro tesi sul predetto profilo pregiudiziale.

In particolare la Procura arbitrale ha eccepito difetto di contraddittorio (perché il ricorso non è stato notificato alla Procura A.I.A.) ed inammissibilità del ricorso (poiché l’art. 39 CGS si riferisce alle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva e non anche a quelle delle Commissioni A.I.A.).

All’esito della discussione, la Corte si è riservata di decidere, avvisando le parti del procedimento che, terminato l’esame preliminare, laddove la riserva fosse stata sciolta in senso favorevole all’ammissibilità del ricorso, sarebbe stata fissata nuova seduta, onde consentire alle parti interessate di sviluppare le loro argomentazioni difensive nel merito della controversia.

4. Al termine della camera di consiglio questa Corte ha emesso la propria decisione di cui al dispositivo, ritenendo inammissibile il ricorso per revisione proposto dal sig. Ivan Giorgio Minerva ex art. 39 C.G.S., per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

Appare, preliminarmente, opportuno ricordare tenore e portata dell’art. 39 C.G.S., in forza del quale possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, «*tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili*».

Ma prima, ancora, dell’esame del profilo della eventuale sussistenza delle condizioni legittimanti che già, in qualche modo, attengono al merito del giudizio, questa Corte è tenuta a valutare la propria legittimazione a decidere.

In tale prospettiva, occorre, anzitutto, osservare che l’interpretazione, tanto letterale, quanto sistematica, della norma avuto anche riguardo al contesto normativo nel quale la stessa è inserita, non consente di ricomprendere le Commissioni Disciplinari A.I.A. nell’ambito del riferimento, effettuato dal comma 1, agli Organi della giustizia sportiva le cui decisioni sono suscettibili di essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale. Del resto, le predette Commissioni Disciplinari A.I.A. non sono ricomprese nella dettagliata esposizione degli Organi di giustizia sportiva fatta dagli artt. 28 e segg. dello stesso C.G.S..

Ciò osservato, occorre, poi, rilevare come la possibilità del ricorso per revocazione di una delibera (definitiva) delle Commissioni disciplinari A.I.A. sia espressamente prevista e disciplinata dalle stesse disposizioni dell’A.I.A. Infatti, ai sensi dell’art. 13 delle Norme di disciplina dell’A.I.A., qualificabile in termini di norma di chiusura del sistema, «*nel caso risulti inoppugnabilmente provato da altro giudizio o da confessione scritta di un associato che una delibera definitiva di una Commissione di disciplina di qualsiasi grado è stata viziata da prove false ovvero che siano sopravvenute in ordine al caso deciso da tale delibera nuovi elementi di prova che, da soli o uniti a*

quelli già esaminati, rendano evidente la necessità di una nuova decisione, l'associato che sia stato riconosciuto colpevole di infrazione disciplinare comportante una sanzione disciplinare di sospensione superiore ad un anno o di ritiro della tessera può proporre alla Commissione di disciplina di appello un ricorso scritto per revisione, da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R., comunicata in copia alla Procura arbitrale, entro e non oltre il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della delibera impugnata».

Il rimedio, dunque, avverso le sanzioni più gravi inflitte dalle Commissioni Disciplinari A.I.A. di qualsiasi grado, è quello del ricorso alla Commissione di Disciplina d'Appello. Rimedio, peraltro, nel caso di specie, già esperito dallo stesso istante che, con ricorso, appunto, datato 28 marzo 2011 ha proposto istanza di revisione *ex art. 13* delle Norme di Disciplina A.I.A., lamentando una valutazione falsata delle prove da parte delle Commissioni giudicanti, nonché la contrarietà delle motivazioni delle decisioni agli elementi probatori apportati ai due procedimenti, con conseguente, asserito, sviamento dell'apparato logico-motivazionale rispetto al panorama probatorio disponibile.

Il ricorso è stato, però, dichiarato inammissibile dalla Commissione di Disciplina d'Appello A.I.A. che, premesso come per la sua natura eccezionale, lo strumento processuale utilizzato, *«non può certamente prestarsi ad interpretazioni analogiche che ne consentano l'utilizzo al di là delle specifiche ipotesi per cui questo è previsto»*, ha rilevato come, nel caso di specie, non si versa in alcuna delle ipotesi normativamente richiamate. Non solo, infatti, la sanzione impugnata non è superiore alla soglia prevista dal sopra citato art. 13, ma, in ogni caso, *«non è dato rinvenirsi nel ricorso per revisione la ricorrenza delle prove inoppugnabilmente da ritenersi false da cui potrebbe scaturire l'esperibilità del procedimento attivato in questa sede»*.

Deve inoltre evidenziarsi come, nella fattispecie, non sia ravvisabile alcun problema sotto l'aspetto del rapporto sussistente tra la giurisdizione domestica, propria dell'A.I.A. e quella della F.I.G.C., che ha competenza su tutti i tesserati ad essa afferenti, compresi gli arbitri. Non residua, infatti, in ordine ai fatti contestati all'istante, una competenza di questa Corte, considerato che le contestazioni di cui trattasi hanno natura squisitamente disciplinare.

In particolare non risulta, nel caso di specie, in alcun modo integrata l'ipotesi della violazione di norme federali *«commessa in concorso con altro tesserato o società»* di cui all'art. 3, comma 3, Regolamento A.I.A.

Sotto tale profilo, dunque, non può trovare adesione l'assunto difensivo ben illustrato, in sede di audizione innanzi a questa Corte, dall'a.f.q. Monti, secondo cui sussisterebbe la competenza della C.G.F., in quanto A.I.A. Il ricorrente, se è vincolato, nei limiti della giurisdizione domestica, alle regole proprie specificamente dettate per gli arbitri, deve, in quanto arbitro e tesserato F.I.G.C., ritenersi anche assoggettato alla normativa in materia di giustizia sportiva dettata dalla Federcalcio.

La disamina della suddetta prospettiva richiede, anzitutto, una lettura attenta dell'invocato dato normativo, che così testualmente recita: *«1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della F.I.G.C. per le violazioni delle norme federali. 2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'A.I.A. per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della F.I.G.C.. 3. La Procura arbitrale deve segnalare alla Procura Federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della F.I.G.C., nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso»*.

Muovendo dal citato dato positivo, non si può che constatare come le incolpazioni sopra in sintesi riferite, che rilevano ai fini del presente giudizio, integrano fattispecie di carattere tecnico e comportamentale, per le quali è sottratta la più ampia competenza giurisdizionale della F.I.G.C.. Del resto, anche sul piano formale al ricorrente è stata complessivamente contestata la violazione dell'art. 40, comma 3, lett. *a), b), c), e), f)* ed *h)* del Regolamento A.I.A., la cui cognizione, come visto, è espressamente attribuita alla potestà disciplinare domestica dell'A.I.A..

Come già osservato in precedente analogo procedimento dalle Sezioni unite di questa C.G.F., dall'analisi generale di detti rilievi (prescrizioni ed obblighi) emerge, chiaramente, che non ci si trova in presenza di divieti relativi ad attività di carattere squisitamente tecnico, attinenti alla funzione arbitrale, ma si è anche in presenza di violazioni comportamentali che impongono, però, il giudizio di organismi di Giustizia domestica altamente specializzati, come lo sono quelli previsti dall'art. 28 del Regolamento A.I.A., composti appunto da arbitri benemeriti o da arbitri fuori quadro e, pertanto, particolarmente adatti a giudicare "mancanze" di ordine tecnico e/o comportamentale (cfr. C.G.F., Sez. Un., 19 marzo 2010, Com. Uff. n. 247/CGF).

Orbene, alla luce di quelle che sono le doglianze mosse nei confronti del ricorrente, questa Corte non può che prendere atto del sopra citato dato normativo (oltre che della competenza ormai radicata ed affermata con decisioni degli Organi disciplinari A.I.A. che hanno acquisito autorità di giudicato) e, quindi, della circostanza che, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 3 e 40 del Regolamento A.I.A., la fattispecie dedotta in giudizio rimarrebbe, comunque, assoggettata agli Organi di giustizia dell'A.I.A. Per l'effetto, per quanto occorra, non può che affermarsi, per i fatti contestati, la sussistenza della giurisdizione esclusiva domestica dell'A.I.A.

In definitiva, l'istanza è inammissibile, poiché il ricorso per revisione di una delibera definitiva di una Commissione di disciplina di qualsiasi grado dell'A.I.A. può essere unicamente proposto innanzi alla Commissione di Disciplina d'Appello A.I.A.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Ivan Giorgio Minerva.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE VARCHI ROBERTO matricola n. 1.468.350

Con rituale istanza il calciatore Varchi Roberto, nato a Roma il 7.2.1968, ivi residente, già tesserato in favore della Pol. Castelveverde Calcio, ha reiterato la richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 30/10/2006 irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 21 del 31.10.2002), con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 108/A del 09/12/2003), per reiterate violenze nei confronti dell'Arbitro della gara Castelveverde/Santa Marinella del 23.10.2002, ridotta poi fino al 30.6.2005 dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (v. Com. Uff. n. 35 del 19.12.2005), oltre che della successiva squalifica irrogatagli, su deferimento del Procuratore Federale, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 92 del 12.6.2003), per violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale.

A supporto dell'istanza ha prodotto l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificata dall'art. 26.3 C.G.S..

Alla seduta del 10.11.2011 la C.G.F. - Sezioni Unite, ha esaminato la richiesta accogliendola poiché sussistono i requisiti normativi.

Si osserva, infatti, che le squalifiche irrogate hanno esaurito i loro effetti il 30/06/2005 e che, inoltre, è decorso il termine di anni sei ex art. 19.3 C.G.S., norma, questa, che si applica in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza avanzata dal calciatore Varchi Roberto sussistendone i presupposti.

3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE CRIMI ALESSANDRO matricola n. 3.343.759

Con rituale istanza il calciatore Crimi Alessandro, nato a Marsala il 14.1.1983, ivi residente, già tesserato in favore della S.S. Sporting R.C.B., ha richiesto la riabilitazione conseguente alla

sanzione disciplinare della squalifica fino al 1.12.2007 (Com. Uff. n. 28 del 4.12.2002) irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia per reiterate violenze nei confronti dell'Arbitro della gara Pro Mazara/Sporting R.C.B. del 1.12.2002, con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 108/A del 9.12.2003).

Alla seduta del 10.11.2011 la C.G.F. - Sezioni Unite, ha esaminato la richiesta con declaratoria di inammissibilità non essendo stata prodotta l'autocertificazione attestante la sussistenza del requisito di cui al previgente art. 19.3, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile l'istanza avanzata dal calciatore Crimi Alessandro.

4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE PIRROTTA GIUSEPPE matricola n. 740350

Con rituale istanza il calciatore Pirrotta Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1978, residente in Bagheria, già tesserato in favore della Pol. D. Caccamo, ha richiesto la riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 25.1.2008 (Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003) irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia per reiterate violenze nei confronti dell'Arbitro della gara Latte Puccio Capaci/Caccamo del 26.1.2003, con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 108/A del 9.12.2003).

Alla seduta del 10.11.2011 la C.G.F. - Sezioni Unite, ha esaminato la richiesta con declaratoria di inammissibilità non essendo stata prodotta l'autocertificazione attestante la sussistenza del requisito di cui al previgente art. 19.3, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile l'istanza avanzata dal calciatore Pirrotta Giuseppe.

II Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Maurizio BORGIO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

5) RICORSO DEL CALC. SPADAVECCHIA VITANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 6, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUEVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011)

Con atto, datato 13.10.2011, il signor Spadavecchia Vitangelo ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di anni 3 e mesi 3 di squalifica.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del signor Spadavecchia Vitangelo (all'epoca dei fatti, calciatore della Società Sorrento Calcio S.r.l.), degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, C.G.S., in relazione all'incontro Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S., stante l'avvenuta alterazione del risultato della predetta gara.

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso, il signor Spadavecchia denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell'odierno reclamante, di un illecito sportivo con riferimento all'incontro di calcio, più sopra indicato, chiedendo la propria assoluzione per insussistenza di prove.

Secondo l'assunto del ricorrente, i giudici di prime cure, appiattendosi sul contenuto dell'atto di deferimento, avrebbero, del tutto ingiustamente, posto a fondamento della propria decisione di condanna il contenuto di un'intercettazione telefonica, intercorsa tra A.F. e S.M. (sodali di una associazione criminale di stampo camorristico) nella quale si faceva riferimento alla notizia, appresa da un conoscente del primo dei due interlocutori circa la decisione dello Spadavecchia di scommettere la somma di € 20.000,00 sulla sconfitta della propria squadra (Sorrento) nella partita di cui è procedimento.

Secondo l'avviso dell'odierno reclamante, la predetta telefonata avrebbe dovuto costituire, al più, un'ipotesi di illecito dalla quale sarebbe dovuta scaturire un'attività di indagine che riscontrasse la veridicità della notizia di cui si faceva menzione nella comunicazione telefonica, sopra menzionata.

Al proposito, questa Corte ritiene utile richiamare, seppure sinteticamente, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche al fine di determinare la responsabilità dei soggetti deferiti per illecito sportivo.

In merito, particolarmente significativa appare la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004) ove si legge: *“Circa la valenza probatoria dei risultati dell'attività di intercettazione di comunicazioni, questa commissione ritiene di aderire all'orientamento de//a Suprema Corte (tra le altre, Cass., V sez., 29.10.2002, n. 1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qua/ora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro).*

Orbene, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, questa Corte ritiene che, nella fattispecie che ci occupa, gli indizi scaturenti dalle due intercettazioni telefoniche (e non una, come erroneamente affermato dall'odierno reclamante) nn. 16288 e 16291 del 2.4.2009 presentino i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.

Ed invero, nel corso delle predette comunicazioni telefoniche, viene rappresentata una situazione caratterizzata da profili di certezza e non di ambiguità: il fatto che il calciatore, Spadavecchia Vitantonio, avesse investito una somma considerevole (attesa anche la giovane età del predetto tesserato all'epoca dei fatti) sulla sconfitta della propria squadra nell'incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009; il personaggio a cui viene attribuita la condotta illecita risulta identificato in modo chiaro: si fa riferimento chiaramente al ruolo di portiere ricoperto dallo Spadavecchia e si fa espressamente il cognome dello stesso.

A quanto sopra, si aggiunga che, per come già osservato dai giudici di prime cure, l'attendibilità della notizia della “scommessa a perdere”, effettuata dall'odierno reclamante, risulta avvalorata, da due circostanze: 1) il fatto che i due sodali dell'associazione camorristica, appresa la predetta notizia, interruppero ogni rapporto con il Biancone Cristian con il quale avevano intavolato avanzate trattative per ottenere l'alterazione del risultato dell'incontro di calcio di cui è indagine; al proposito, si osserva come il lignaggio criminale di A.F. e S.M. e la loro consuetudine con il mondo delle scommesse portano ad escludere che gli stessi abbiano dato credito ad una notizia della cui attendibilità non fossero certi; 2) il fatto che la notizia fosse stata acquisita da uno dei sodali dell'associazione criminale (A.F.) da un conoscente di Bari ovvero della città della squadra cui apparteneva, all'epoca dei fatti di cui è giudizio, il calciatore Spadavecchia.

Quanto, infine, alla circostanza che l'incontro di calcio di cui è procedimento sia stato deciso, nel risultato, per colpa dello Spadavecchia, questa Corte ritiene che si tratti di un elemento indiziario che corrobora l'accusa.

Alla luce delle predette considerazioni, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.

Del pari infondato è anche il secondo motivo di gravame con il quale si chiede l'assoluzione dello Spadavecchia perché il fatto non sussiste.

Al proposito, si osserva, in via del tutto preliminare, come appaia del tutto inconferente il richiamo alla recentissima decisione di questa Corte (pubblicata sul Com. Uff. n. 056/CGF del 4.10.2011) nella parte in cui è pervenuta al proscioglimento del calciatore, Manfredini Thomas, dall'addebito di illecito sportivo; di ciò è riprova il passo della motivazione della decisione che si riporta qui di seguito: *“costui (il Manfredini: N.d.E.) infatti è stato chiamato in causa indirettamente solo attraverso una intercettazione di un colloquio telefonico tra Micolucci e Pirani; costoro facevano riferimento a Manfredini, ma riportando un fatto (affidente al Manfredini) non idoneo di per sé a costituire illecito. In secondo luogo il Micolucci sia in sede di istruttoria penale che dinanzi la Procura Federale ha ribadito soltanto che il Manfredini avrebbe manifestato in sede di pre-partita la convenienza di un pareggio tra le squadre in campo. In definitiva, la Corte di Giustizia Federale non ritiene che l'unico episodio nel quale sarebbe stato coinvolto il Manfredini possa costituire da un punto di vista oggettivo e soggettivo, sintomatica intesa in ordine ad un prossimo futuro comportamento da attuare di lì a poco”*.

Orbene, dalla semplice lettura della predetto passaggio motivazionale emerge, in tutta la sua evidenza, la differenza tra la fattispecie di cui alla prefata sentenza e quella che ci occupa; ed invero, nel caso del Manfredini, lo stesso è stato chiamato in causa in una intercettazione telefonica nella quale si faceva riferimento ad un fatto non idoneo di per sé a costituire illecito (l'aver manifestato, in sede di pre-partita, la convenienza di un pareggio tra le squadre in campo); nel caso dello Spadavecchia, invece, in ben due intercettazioni telefoniche, si fa riferimento alla decisione dello stesso di effettuare una “scommessa a perdere”, ovvero ad un fatto integrante chiaramente gli estremi dell'illecito sportivo.

Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni svolte dal reclamante con il secondo motivo di ricorso, si evidenzia come il riferimento, compiuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, all'origine barese dello Spadavecchia non sia tale da inficiare la correttezza della decisione atteso che, per come più sopra evidenziato, il collegamento dell'odierno reclamante con la città di Bari non può essere revocato in dubbio attesa l'appartenenza dello Spadavecchia, all'epoca dei fatti di cui è giudizio, alla squadra di calcio del Bari.

Quanto, poi, al fatto, denunciato dal reclamante, che la Procura Federale non avrebbe provveduto ad operare il minimo riscontro circa la effettuazione della scommessa da parte dello Spadavecchia, questa Corte osserva come - al di là della più sopra evidenziata non necessità di individuare riscontri esterni agli indizi scaturenti dalle intercettazioni telefoniche allorché siano gravi, precisi e concordanti - sia quantomeno da escludere che il calciatore Spadavecchia abbia effettuato la scommessa di cui si parla a proprio nome, atteso il divieto sancito dall'art. 6 C.G.S.; il che dimostra l'inutilità di un'attività di indagine, da parte della Procura Federale, nel senso indicato dall'odierno reclamante.

Venendo, infine, al terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale lo Spadavecchia denuncia l'incongruità della sanzione, questa Corte ritiene lo stesso infondato atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale ha correttamente operato in termini di dosimetria della sanzione irrogata allo Spadavecchia, sanzione che, per inciso, risulta inferiore a quella irrogata al calciatore, Biancone Cristian, individuato, seppure del tutto inammissibilmente, dall'odierno reclamante quale *tertium comparationis*.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Spadavecchia Vitangelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIG. CASTELLANO ANTONINO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/SORRENTO DEL 21.12.2008 - NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011)

Con atto, spedito in data 13.10.2011, il signor Castellano Antonino ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di un anno di inibizione.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Castellano Antonino (all'epoca dei fatti, Presidente della Società Sorrento Calcio S.r.l.), degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 7, C.G.S., in relazione all'incontro di calcio Taranto/Sorrento del 21.12.2008.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 13.10.2011, degli atti ufficiali, il signor Castellano faceva pervenire, in data 14.10.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S..

Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Con un unico e articolato motivo di ricorso, il signor Castellano denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale è stata riconosciuta la violazione, da parte dell'odierno reclamante, della fattispecie disciplinare di omessa denuncia di cui all'art. 7, comma 7, C.G.S., nonostante la riconosciuta insussistenza di un illecito sportivo, anche nelle forme del tentativo, in relazione all'incontro di calcio Taranto/Sorrento del 21.12.2008.

Al proposito, questa Corte ritiene utile richiamare, seppure sinteticamente, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva in relazione alla fattispecie disciplinare di omessa denuncia cui fa riferimento l'art. 7, comma 7, C.G.S..

Nell'ambito dell'art. 7 C.G.S. che, come noto, disciplina l'illecito sportivo, è previsto anche l'obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo.

Il comma 7 dell'art. cit., a tal proposito, stabilisce: *“I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C.”*

La denuncia dell'illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare. L'obbligo di denuncia (che può riguardare l'attività illecita posta in essere sia da soggetti interni sia da soggetti esterni all'ordinamento federale) presuppone necessariamente che siano stati posti o che si stiano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di una gara e che questo fatto sia stato portato a conoscenza di dirigenti, soci o tesserati.

Naturalmente, il presupposto per l'operatività di codesto obbligo non è la semplice percezione di un sospetto vago e indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, ma occorre, come nei procedimenti cautelari, quantomeno il *fumus* di un comportamento riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica).

In altre parole, il semplice sospetto, il timore, il presentimento non danno vita all'obbligo di denuncia che sorge soltanto in presenza di un fatto specifico: cioè un illecito determinato o determinabile (cfr., tra le altre, decisione C.A.F. pubblicata su Com. Uff. n. 7/C – riunione del 7, 8, 9 settembre 2004).

Orbene, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, questa Corte ritiene che, nella fattispecie che ci occupa, sussistesse, in capo al Castellano, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 7, comma 7, C.G.S..

Ed invero, per come evidenziato dai giudici di prime cure, dalla documentazione in atti (vedi, in particolare, le intercettazioni telefoniche 3990, 3993, 4004, 4028, 4030, 4035 dell'11.12.2008, 4321 del 17.12.2008 e 5175 del 20.12.2008) *“si evince, con assoluta certezza, l'esistenza di un'attività dell'associazione criminale tendente all'alterazione del risultato della gara Taranto-Sorrento del 21.12.2008”*.

A quanto sopra, si aggiunga che dagli atti del procedimento (cfr., in particolare, il contenuto dell'intercettazione telefonica n. 5175 del 20.12.2008) emerge che il Castellano aveva avuto rapporti (per usare le stesse parole dell'art. 7, comma 7, C.G.S.) con persone (i sodali dell'associazione criminale A.F. e S.M.) che stavano consumando o che, comunque, avevano in corso un'attività volta all'alterazione del risultato della gara di cui è giudizio.

Né, al proposito, vale osservare, come fatto dall'odierno reclamante, che la Commissione Disciplinare Nazionale ha proscioltto il calciatore, Biancone Cristian, dall'inculpazione di illecito sportivo con riferimento alla gara, sopra menzionata.

Ed invero, i giudici di prime cure sono pervenuti alla decisione di prosciogliere il Biancone non perché abbiano ritenuto che, con riferimento all'incontro di calcio Taranto/Sorrento del 21.12.2008, non fosse stata posta in essere un'attività volta all'alterazione del risultato della gara stessa ma in quanto *“non è chiaro..., in questo quadro di certezze, quale ruolo abbia giocato Biancone ed in particolare quale condotta possa essergli ascritta”*.

D'altra parte, per come più sopra evidenziato, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 7, comma 7, C.G.S. sussiste allorché venga posta in essere un'attività illecita proveniente indifferentemente da soggetti interni ovvero da soggetti esterni all'ordinamento federale (nella fattispecie, da individuarsi nei signori A.F. S.M.).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Castellano Antonino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL SIG. AMODIO ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI, TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N.777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011)

Con atto, datato 13.10.2011, il signor Amodio Roberto ha preannunciato ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di anni 3 di inibizione.

La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Amodio Roberto (all'epoca dei fatti, direttore sportivo della Società S.S. Juve Stabia S.p.A.), degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1 e 2, C.G.S., in relazione all'incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S., stante l'avvenuta alterazione del risultato della predetta gara.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 13.10.2011, degli atti ufficiali, il sig. Amodio faceva pervenire, in data 17.10.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S..

La Procura Federale ha controdedotto al ricorso, depositando ulteriore documentazione, trasmessa dalla D.D.A. di Napoli.

In sede di udienza, l'odierno reclamante si è opposto alla predetta produzione documentale, eccependo l'inammissibilità della stessa.

A questo ultimo proposito, questa Corte evidenzia come la produzione documentale, effettuata dalla Procura Federale, sia ammissibile alla luce della previsione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. a tenore della quale in grado di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”; trattasi di condizioni queste ultime che ricorrono entrambe nel caso di specie, atteso che la documentazione, prodotta dalla Procura (peraltro relativa a prove precostituite), risulta, come si avrà modo di evidenziare più oltre, indispensabile ai fini della decisione ed in considerazione del fatto che la stessa è stata acquisita dalla D.D.A. di Napoli successivamente allo svolgimento del giudizio di prime cure.

A ciò, si aggiunga che questa Corte, ove anche non ammettesse la produzione, effettuata dalla Procura Federale, potrebbe, comunque, acquisire la stessa, esercitando i poteri officiosi di cui all'art. 34, comma 4, C.G.S..

Passando all'esame del merito, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso (in realtà, quello rubricato con il n. 2, atteso che con quello rubricato con il n. 1 non vengono svolte censure nei confronti della pronuncia oggetto di gravame), il sig. Amodio denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell'odierno reclamante, di un illecito sportivo con riferimento all'incontro di calcio, più sopra indicato, chiedendo sia riconosciuta la propria estraneità ai fatti contestati.

Secondo l'assunto del ricorrente, i giudici di prime cure non solo avrebbero del tutto frainteso il contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali si fa riferimento alla condotta dell'Amodio ma sarebbero addirittura caduti in errore circa l'identità del “Roberto” e del “Direttore” di cui si fa menzione nelle predette comunicazioni.

Trattasi di assunto del tutto infondato.

Al proposito, si osserva come l'individuazione del “Roberto” e del “Direttore” - di cui si fa menzione nelle intercettazioni telefoniche intercorse tra i sodali dell'associazione criminale A.F. e S.M. e tra il primo e lo stesso Amodio - nell'odierno reclamante trovi una decisiva conferma nella intercettazione telefonica n. 15817 del 31.3.2009, depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all'odierno ricorso.

Trattasi di intercettazione particolarmente significativa in quanto si riferisce ad una telefonata, intercorsa tra il calciatore, Biancone Cristian, e A.F., nel corso della quale quest'ultimo afferma di trovarsi sul campo di allenamento della squadra della Juve Stabia e di essere a colloquio con “Roberto Amodio”.

Orbene, la predetta intercettazione telefonica - oltre a suffragare la correttezza della conclusione, cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale in ordine all'individuazione nel sig. Amodio dei riferimenti al “Roberto” e al “Direttore”, contenuti nelle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione di cui è gravame - smentisce, in modo evidente, l'affermazione, compiuta dall'odierno reclamante, ovvero di essere del tutto “estraneo” al sig. Biancone Cristian.

La telefonata, di cui sopra, dimostra, invece, come, a soli quattro giorni dalla disputa dell'incontro di calcio di cui è procedimento, l'A.F., l'Amodio e il Biancone fossero tra loro in contatto.

Quanto, poi, all'interpretazione dell'espressione “ambasciata” che, secondo l'assunto dell'odierno reclamante, sarebbe stata del tutto fraintesa dai giudici di prime cure, questa Corte evidenzia come, anche in questo caso, il tentativo, compiuto dall'Amodio, di fornire un significato commendevole alla stessa (si sarebbe trattato di una ambasciata di pace, portata dall'Amodio al Presidente della Juve Stabia, sig. Manniello, nell'interesse del calciatore Grieco) risulta vanificato

dal contenuto della intercettazione ambientale (la n. 16011 dell'1.4.2009) anche questa depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all'odierno ricorso.

Nella predetta conversazione in ambientale, intercorsa tra A.F. e S.M., si assiste al tentativo, andato a vuoto, dello A.F. di contattare il calciatore, Biancone Cristian; nella conversazione si fa esplicitamente riferimento, stigmatizzandola, alla condotta del Biancone, si parla esplicitamente di denaro e si esprime preoccupazione per il rischio di fare una "brutta figura" con "Franco Manniello" ovvero con il Presidente della Juve Stabia.

Orbene, non vi è chi non veda come il contenuto della predetta intercettazione ambientale conforti le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure circa il corretto significato da attribuirsi all'espressione "ambasciata" ovvero che si trattava del messaggio che l'Amodio aveva promesso di fare avere al Presidente della società Juve Stabia, Franco Manniello, circa le modalità di pagamento della somma, richiesta dal Biancone come controprestazione dell'alterazione del risultato dell'incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 4.4.2009.

Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di ricorso risulta infondato.

Con il secondo motivo di ricorso, l'odierno reclamante si duole dell'errore compiuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale che avrebbe applicato allo stesso l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S..

In merito, si osserva come il predetto motivo di ricorso sia inammissibile per evidente difetto di interesse atteso che, per come riconosciuto dallo stesso reclamante, la sanzione, applicata a quest'ultimo, è quella minima prevista per la violazione di cui all'art. 7 C.G.S..

Venendo, infine, all'ultimo motivo di ricorso con il quale l'Amodio, dopo avere riportato un vero e proprio florilegio della giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva, formatasi in tema di illecito sportivo, conclude nel senso della insussistenza di qualsivoglia prova "oltre ogni ragionevole dubbio" del coinvolgimento dell'odierno reclamante nella vicenda di cui è giudizio, si osserva quanto segue..

Questa Corte ritiene utile richiamare, seppure sinteticamente, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche al fine di determinare la responsabilità dei soggetti deferiti per illecito sportivo.

In merito, particolarmente significativa appare la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004) ove si legge: "*Circa la valenza probatoria dei risultati dell'attività di intercettazione di comunicazioni, questa commissione ritiene di aderire all'orientamento de//a Suprema Corte (tra le altre, Cass., V sez., 29.10.2002, n. 1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qua/ora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro).*"

Orbene, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, questa Corte ritiene che, nella fattispecie che ci occupa, gli indizi scaturenti dalle intercettazioni telefoniche (sia quelle sulle quali è stata fondata la decisione gravata sia quella depositata dalla Procura Federale in allegato alle proprie controdeduzioni) presentino i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Amodio Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 2 E 5, 7, COMMI 4 E 6

C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. AMODIO ROBERTO ED AI CALCIATORI BIANCONE CRISTIAN E SPADAVECCHIA VITANGELO, CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA JUVE STABIA/SORRENTO DEL 5.4.2009 – NOTA N. 777/318PF10-11/SP/AM/BLP DEL 2.8.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.2011)

Con atto, datato 13.10.2011, la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. ha preannunciato ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 23/CDN dell'11.10.11) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica.

La predetta decisione ha riconosciuto: a) la responsabilità oggettiva della Società S.S. Juve Stabia S.p.A. a cagione della violazione, da parte del sig. Amodio Roberto (all'epoca dei fatti, direttore sportivo della Società S.S. Juve Stabia S.p.A.), degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1 e 2, del C.G.S., in relazione all'incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S., stante l'avvenuta alterazione del risultato della predetta gara; b) la responsabilità presunta della Società S.S. Juve Stabia S.p.A. a cagione della violazione, da parte dei signori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1 e 7, comma 1, del C.G.S., in relazione all'incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 13.10.2011, degli atti ufficiali, la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. faceva pervenire, in data 17.10.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S..

La Procura Federale ha controdedotto al ricorso, depositando ulteriore documentazione trasmessa dalla D.D.A. di Napoli.

In sede di udienza, l'odierna reclamante si è opposta alla predetta produzione documentale, eccependo l'inammissibilità della stessa.

A questo ultimo proposito, questa Corte evidenzia come la produzione documentale, effettuata dalla Procura Federale, sia ammissibile alla luce della previsione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. a tenore della quale in grado di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova *“salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”*; trattasi di condizioni queste ultime che ricorrono entrambe nel caso di specie, atteso che la documentazione, prodotta dalla Procura (peraltro relativa a prove precostituite), risulta, come si avrà modo di evidenziare più oltre, indispensabile ai fini della decisione ed in considerazione del fatto che la stessa è stata acquisita dalla D.D.A. di Napoli successivamente allo svolgimento del giudizio di prime cure.

A ciò si aggiunga che questa Corte, ove anche non ammettesse la produzione, effettuata dalla Procura Federale, potrebbe, comunque, acquisire la stessa, esercitando i poteri officiosi di cui all'art. 34, comma 4, C.G.S..

Passando all'esame del merito, questa Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

Con un primo motivo di ricorso (in realtà, quello rubricato con il n. 2, atteso che con quello rubricato con il n. 1 non vengono svolte censure avverso la pronuncia oggetto di gravame), la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. denuncia l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte del sig. Roberto Amodio (all'epoca dei fatti, direttore sportivo dell'odierna reclamante), di un illecito sportivo con riferimento all'incontro di calcio, più sopra indicato, chiedendo sia riconosciuta la propria estraneità ai fatti contestati.

Secondo l'assunto della ricorrente, i giudici di prime cure non solo avrebbero del tutto frainteso il contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali si fa riferimento alla condotta del

sig. Amodio Roberto ma sarebbero addirittura caduti in errore circa l'identità del "Roberto" e del "Direttore" di cui si fa menzione nelle predette comunicazioni.

Trattasi di assunto del tutto infondato.

Al proposito, si osserva come l'individuazione del "Roberto" e del "Direttore" - di cui si fa menzione nelle intercettazioni telefoniche intercorse, tra i sodali dell'associazione criminale A.F. e S.M. e tra il primo e lo stesso Amodio - in quest'ultimo trovi una decisiva conferma nella intercettazione telefonica n. 15817 del 31.3.2009, depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all'odierno ricorso.

Trattasi di intercettazione particolarmente significativa in quanto si riferisce ad una telefonata, intercorsa tra il calciatore, Biancone Cristian, e A.F., nel corso della quale quest'ultimo afferma di trovarsi sul campo di allenamento della squadra della Juve Stabia e di essere a colloquio con "Roberto Amodio".

Orbene, la predetta intercettazione telefonica - oltre a suffragare la correttezza della conclusione, cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale in ordine all'individuazione nel sig. Amodio dei riferimenti al "Roberto" e al "Direttore", contenuti nelle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione di cui è gravame - smentisce, in modo evidente, l'affermazione, compiuta dall'odierna reclamante, circa la non conoscenza del sig. Biancone da parte dell'Amodio.

La telefonata, di cui sopra, dimostra, invece, come, a soli quattro giorni dalla disputa dell'incontro di calcio di cui è procedimento, l'A.F., l'Amodio e il Biancone fossero tra loro in contatto.

Quanto, poi, all'interpretazione dell'espressione "ambasciata" che, secondo l'assunto dell'odierna reclamante, sarebbe stata del tutto fraintesa dai Giudici di prime cure, questa Corte evidenzia come, anche in questo caso, il tentativo, compiuto dalla Società S.S. Juve Stabia S.p.A., di fornire un significato commendevole alla stessa (si sarebbe trattato di una ambasciata di pace, portata dall'Amodio al Presidente della Juve Stabia, sig. Manniello, nell'interesse del calciatore Grieco) risulta vanificato dal contenuto dell'intercettazione ambientale (la n. 16011 dell'1.4.2009), anche questa depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all'odierno ricorso.

Nella predetta conversazione in ambientale, intercorsa tra A.F. e S.M., si assiste al tentativo, andato a vuoto, dello A.F. di contattare il calciatore, Biancone Cristian; nella conversazione si fa esplicitamente riferimento, stigmatizzandola, alla condotta del Biancone, si parla esplicitamente di denaro e si esprime preoccupazione per il rischio di fare una "brutta figura" con "Franco Manniello" ovvero con il Presidente della Juve Stabia.

Orbene, non vi è chi non veda come il contenuto della predetta intercettazione ambientale conforti le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure circa il corretto significato da attribuire all'espressione "ambasciata" ovvero che si trattava del messaggio che l'Amodio aveva promesso di fare avere al Presidente della società Juve Stabia circa le modalità di pagamento della somma, richiesta dal Biancone come controprestazione dell'alterazione del risultato dell'incontro di calcio Juve Stabia-Sorrento del 4.4.2009.

Alla luce delle superiori considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato infondato.

Con il secondo motivo di ricorso, l'odierna reclamante si duole dell'errore compiuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale che avrebbe applicato al sig. Amodio Roberto l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S..

In merito, si osserva come il predetto motivo di ricorso sia inammissibile per evidente difetto di interesse atteso che, per come riconosciuto dalla stessa reclamante, la sanzione, applicata al sig. Amodio, è quella minima prevista per la violazione di cui all'art. 7 C.G.S..

Venendo al terzo motivo di ricorso con il quale la reclamante - dopo avere riportato un vero e proprio florilegio della giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva, formatasi in tema di illecito sportivo - conclude nel senso della insussistenza di qualsivoglia prova "oltre ogni

ragionevole dubbio” del coinvolgimento dell’odierno reclamante nella vicenda di cui è giudizio, si osserva quanto segue.

Questa Corte ritiene utile richiamare, seppure sinteticamente, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni telefoniche al fine di determinare la responsabilità dei soggetti deferiti per illecito sportivo.

In merito, particolarmente significativa appare la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004) ove si legge: *“Circa la valenza probatoria dei risultati dell’attività di intercettazione di comunicazioni, questa commissione ritiene di aderire all’orientamento de//a Suprema Corte (tra le altre, Cass., V sez., 29.10.2002, n. 1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qua/ora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro).*

Orbene, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, questa Corte ritiene che, nella fattispecie che ci occupa, gli indizi scaturenti dalle intercettazioni telefoniche (sia quelle sulle quali è stata fondata la decisione gravata sia quella depositata dalla Procura Federale in allegato alle proprie controdeduzioni) presentino i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.

Da quanto sopra discende il rigetto anche di questo motivo di ricorso.

Con l’ultimo motivo di ricorso, la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. contesta la decisione dei giudici di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto, a carico della reclamante, la responsabilità presunta a cagione della violazione, da parte dei signori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1 e 7, comma 1, C.G.S., in relazione all’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, nonché l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara.

La censura coglie nel segno.

Da un lato, infatti, l’illecito sportivo, frutto del *pactum sceleris* cui hanno preso parte i tesserati, Amodio Roberto e Biancone Cristian, nonché i sodali dell’associazione criminosa di stampo camorristico, A.F. e S.M., non è pervenuto allo stadio della consumazione atteso che il risultato dell’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009 è stato alterato dall’illecito sportivo, autonomamente posto in essere dal portiere del Sorrento, Spadavecchia Vitangelo.

Quanto sopra esclude che possa affermarsi la responsabilità presunta della Società S.S. Juve Stabia S.p.A., aggravata, ai sensi dell’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara, con riferimento ad un illecito sportivo, fermatosi allo stadio del tentativo e che non ha comportato l’alterazione del risultato della gara e dal quale, pertanto, la Società reclamante non ha tratto quel “vantaggio”, cui fa esplicito riferimento l’art. 4, comma 5, C.G.S..

Del pari, ma per diversa ragione, deve essere escluso che possa affermarsi la responsabilità presunta della Società S.S. Juve Stabia S.p.A. con riferimento all’illecito sportivo, autonomamente posto in essere dal portiere del Sorrento, Spadavecchia Vitangelo.

In merito, questa Corte ritiene che ricorra l’esimente di cui alla seconda parte dell’art. 4, comma 5, C.G.S., atteso che sussiste almeno un ragionevole dubbio in ordine al fatto che la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. abbia ignorato l’illecito sportivo autonomamente perpetrato dallo Spadavecchia.

Al proposito, appare decisiva la circostanza, evidenziata dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale, ovvero che A.F. e S.M., appresa la notizia che il calciatore, Spadavecchia Vitantonio, aveva investito una somma considerevole sulla sconfitta della propria squadra nell’incontro Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, interruppero ogni rapporto con il Biancone Cristian con il quale avevano intavolato avanzate trattative per ottenere l’alterazione del risultato dell’incontro di calcio di cui è indagine; il che induce quantomeno a dubitare che il sig. Amodio Roberto, e, per il tramite dello stesso, la Società S.S. Juve Stabia S.p.A., abbiano avuto consapevolezza della predetta circostanza.

Alla luce dell'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso, si ritiene di dovere procedere alla rideterminazione della sanzione nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli) ridetermina la sanzione inflitta in punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 6 dicembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete